



TRIBUNALE DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Caterina Grimaldi di Terresena | Presidente   |
| 2) Sebastiana Ciardo              | Giudice      |
| 3) Cinzia Ferreri                 | Giudice rel. |

ha emesso il seguente **DECRETO**

nelle cause riunite iscritte al n. 13974 e 14804 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2016 vertenti

**tra**

[redacted] (avv. [redacted])

Ricorrente

**e**

[redacted] (avv. [redacted])

Resistente

E con l'intervento del Pubblico Ministero

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2019, osserva:

Con ricorso ex art. 337 ter c.c., depositato in data 05.08.2016 (iscritto al n. r.g. 13974/16), [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore [redacted] (nato a Palermo il 03.07.2015), con domicilio prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione degli incontri padre-figlia; disporsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno mensile di € 250,00 e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.

Con ricorso ex art. 337 ter c.c., depositato in data 04.09.2016 (iscritto al n. r.g.

14804/16), [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted], chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore [redacted], nonché una contribuzione al mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 700,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 100% alle spese straordinarie.

Le parti resistenti, costituite nei rispettivi giudizi, hanno contestato le richieste avversarie.

Con ordinanza in data 31.03.2017 le cause iscritte al n. r.g. 13974/16 e al n. r.g. 14804/16 sono state riunite.

\*\*\*\*\*

In punto di diritto, va rilevato che l'art. 337 ter c.c prevede, quale principio di carattere generale, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, in considerazione del primario interesse dei figli a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali, potendo l'affidamento esclusivo ad uno di loro essere disposto solo quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori: ciò avviene "quando la condotta di un genitore sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà del minore".

In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, l'individuazione delle medesime è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con "provvedimento motivato", allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire "risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore" (Cass. n. 16593/2008).

Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità l'affidamento esclusivo può essere disposto allorché uno dei genitori manifesti disinteresse nei confronti della prole. In particolare, "integrano comportamenti altamente

sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità la conflittualità sussistente tra i genitori, anche se persistente ed accesa, non può aprioristicamente costituire impedimento all'affidamento bigenitoriale (Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2014, n. 7477; Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21591; Trib. Reggio Emilia 27 febbraio 2010; Trib. Bari, sez. I, 3 luglio 2012, n. 2394).

L'aspra ed esacerbata conflittualità genitoriale costituisce tuttavia presupposto per la disposizione dell'affidamento monogenitoriale laddove la stessa costituisca o possa determinare pregiudizio allo sviluppo psicologico ed al benessere psico-fisico dei figli minori (Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108; Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191).

Nel caso di specie, nel corso del giudizio sono emerse circostanze tali da rendere l'affidamento condiviso in concreto impraticabile.

Segnatamente nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica, diretta a verificare la capacità genitoriale delle parti e la sussistenza dei presupposti per l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi.

Il consulente tecnico d'ufficio – con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi – ha accertato, sotto il profilo della capacità genitoriale, che *“la signora [redacted] ha instaurato con la figlia un profondo legame affettivo stabile e coerente nel tempo, ponendosi come importante punto di*

riferimento. La signora ha dimostrato di possedere quelle capacità educative che rispondono a quelle competenze di cui sopra. Considera importante creare una stabilità emotiva ed affettiva nella piccola [REDACTED] **garantirle cure adeguate, protezione, sicurezza e costanza della relazione.** Soprattutto è in grado di riconoscere la figlia in relazione all'età e ai suoi bisogni, di facilitarne lo sviluppo rispetto alle sue fasi evolutive e dunque di modificare le modalità relazionali educative e le aspettative con la sua crescita. Ella, inoltre, è apparsa possedere quelle componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e responsivo, quali la capacità di rispondere alle richieste della sua bambina comprendendone, quindi, le necessità e gli stati emotivi; la capacità di mantenere un'attenzione focalizzata su di lei coinvolgendola emotivamente negli scambi interpersonali; l'utilizzo di un linguaggio ricco tale da veicolare non solo il suo calore affettivo, ma anche stimolare i suoi apprendimenti e sviluppare la sua apertura verso un mondo che, sicuramente deve essere rappresentato anche da quello paterno, avendo la signora sempre cercato di rendere partecipe il proprio ex compagno, coinvolgendolo nella crescita della loro bambina. Si può, dunque, affermare che la signora [REDACTED] possiede un forte senso materno e vive in modo molto intenso il suo ruolo di madre, nonostante le difficoltà che ella, nel tempo, ha dovuto attraversare. Dalle valutazioni effettuate si evince anche l'importanza che la signora dà al rapporto affettivo padre-figlia, dichiarando di aver sempre voluto tutelarne il diritto. Dalle valutazioni effettuate, nel corso delle operazioni peritali, si evince l'esistenza di una relazione affettiva tra il padre e la minore, tuttavia essa necessita di stabilità e di coerenza. Da parte del signor [REDACTED] è emersa una certa difficoltà a svolgere quelle funzioni genitoriali, sopra citate, in modo coerente e idoneo per rispondere alle esigenze evolutive della minore [REDACTED], dimostrandosi nel tempo incostante. Ad oggi non è possibile sostenere che sia per la figlia un punto di riferimento affettivo stabile. Il signor [REDACTED] dev'essere aiutato in questo ruolo di

*progettualità genitoriale”.*

*Il ctu, ha concluso evidenziando che “la dimensione del conflitto, ha determinato l’instaurarsi di relazioni poco funzionali, soprattutto quando la coppia si confronta sull’educazione e gestione della figlia. Una dimensione del conflitto, dunque, che trova espressione, in particolar modo nella difficoltà a gestire una genitorialità condivisa, impedendo un dialogo costruttivo ed una reale condivisione del ruolo genitoriale, nell’unico interesse della minore, di crescere in un ambiente familiare sereno... La capacità decisionale congiunta, basata su un reale confronto e su una mediazione dei punti vista è ad oggi è assente. Il ruolo educativo di ciascun genitore fa i conti con un’assenza di comunicazione funzionale. In riferimento alla valutazione dei riflessi che tali dinamiche conflittuali sono pregiudizievoli per la piccola [redacted] la quale ha anche assistito ai litigi tra i due genitori. Crescere in un clima di forti tensioni può generare ansia, disagio, paura, può avere ricadute significative sullo sviluppo psicofisico. [redacted] è una bambina molto piccola ed ha il diritto di crescere in un ambiente sereno e rassicurante, fatto di punti di riferimento certi e costanti nel tempo”.*

Ebbene, allo stato, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, ritiene il Tribunale che la minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre, atteso che tale regime appare preferibile nel preminente interesse della minore, tenuto conto delle carenze educative del padre, la cui presenza nella vita della minore è stata alquanto discontinua e che ha violato l’obbligo di mantenimento posto a suo carico, nonché considerando l’assenza di capacità decisionale congiunta e di comunicazione tra i genitori e che con il trasferimento del [redacted] in Argentina, l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sarebbe non poco problematico.

In ordine al regime di frequentazione con il padre, considerato l’avvenuto trasferimento del [redacted] in Argentina, deve prevedersi che il padre potrà incontrare

e tenere con sé la minore, compatibilmente con le esigenze della stessa, ogni volta che farà ritorno a Palermo, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni; [REDACTED] dovrà favorire il diritto di visita e di incontro tra il padre e la figlia in tutte le circostanze in cui questi sarà in Sicilia. Il padre potrà avere contatti telefonici giornalieri con la figlia, anche tramite Skype. Qualora il [REDACTED] dovesse ristabilire la propria residenza in Italia, deve prevedersi che il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore osservando il calendario elaborato dal ctu, ossia: il martedì dalle 16.00 alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00, due weekend alternati, il sabato dalle 11 del mattino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 11 alle ore 21.00; relativamente al periodo estivo quindici giorni non consecutivi col padre, da concordare di volta in volta. I pernottamenti, durante il periodo estivo e le festività, saranno concordati dalle parti, considerando la tenera età della minore, che potrebbe anche rifiutarsi di andare a dormire dal padre. Per quanto riguarda le festività: Natale-Capodanno secondo il criterio dell'alternanza così come Pasqua-Pasquetta ed il Compleanno della bambina.

Circa l'obbligo del genitore non affidatario di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, giova osservare l'art. 337 ter, comma I, c.c., disponendo che il figlio minore ha diritto di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori, obbliga questi ultimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario, sociale. I parametri di riferimento, ai fini della determinazione del concorso agli oneri finanziari, sono costituiti, secondo il disposto dell'art. 337 ter, IV comma, c.c. dalle attuali esigenze del figlio, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori e dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.



Quanto alla situazione economica e patrimoniale delle parti, [redacted] che svolge l'attività di [redacted] non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi né altra documentazione attestante l'entità dei redditi percepiti, limitandosi a dichiarare di trovarsi in una situazione di difficoltà economica.

Nondimeno l'attività istruttoria ha consentito di accertare che il [redacted] ha una elevata capacità lavorativa specifica ed elevata capacità di produrre reddito.

Invero, la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali hanno confermato gli assunti di parte resistente, ossia che il [redacted] continua a svolgere la propria professione, partecipando ad eventi organizzati sia in Italia che all'estero.

Infine, in assenza di elementi da cui desumere la situazione reddituale del [redacted] tenuto conto dell'età e delle presumibili esigenze di vita della minore, dei tempi di permanenza con ciascun genitore (in particolare della circostanza che la minore convive in via esclusiva con la madre, che si occupa di tutte le sue esigenze), deve essere previsto a carico del ricorrente [redacted] l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, attraverso il versamento a [redacted] entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.

Inoltre deve disporsi a carico del ricorrente l'ulteriore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in favore della figlia [redacted] nella misura del 50%. Occorre specificare che le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%), anche in assenza di preventivo accordo, sono le seguenti:

1) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari;

2) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;

c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

3) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano:

1) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;

2) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

3) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della comunanza dell'interesse delle parti, improntato alla salvaguardia di quello preminente dei figli minori.

P. Q. M.

DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore [redacted] alla madre;

DISPONE che il padre [redacted] abbia facoltà di incontrare la figlia minore con le modalità indicate in parte motiva;

DISPONE a carico del padre [redacted] l'obbligo di corrispondere, [redacted] un assegno mensile di € 400,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT per il mantenimento della figlia [redacted] da pagarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;

compensa le spese del giudizio;

Si comunichi.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 15 marzo 2019.

Il Giudice Estensore

*Cinzia Ferreri*

Il Presidente

*Caterina Grimaldi di Terresena*

**TRIBUNALE DI PALERMO  
DEPOSITATO/PERVENUTO**

Palermo, li 26/3/19

**IL CANCELLIERE**  
*Dott.ssa Rosalia Radosta*